



AZIENDA CALABRIA LAVORO
ENTE PUBBLICO ECONOMICO STRUMENTALE DELLA REGIONE CALABRIA
Via Vittorio Veneto, 60
89125 Reggio Calabria
Tel 0965.27926 Fax 0965.26842

Prot. 5998 del del 06/07/2020

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE

Presso la sede di Azienda Calabria Lavoro, in Reggio Calabria, Via Vittorio Veneto n. 60
tra

Azienda Calabria Lavoro (di seguito anche "committente"), Ente pubblico economico strumentale della Regione Calabria, partita iva n. 02137350803, nella persona del suo legale rappresentante dott. Giovanni Forciniti, nell' qualità di datore di lavoro dell'azienda

e

il dott. Pierluigi Coscarelli, 


PREMESSO

- che ai sensi dell'art. 83 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, i datori di lavoro pubblici e privati per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria, assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio;
- che ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i, in capo al datore di lavoro sono previsti diversi obblighi in materia di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori, tra i quali, quello di provvedere alla nomina del Medico competente di cui all'art. 18 del medesimo decreto, cui è demandata la sorveglianza sanitaria dell'ente;
- che con Decreto del Direttore Generale di Azienda Calabria Lavoro n. del giugno 2020 è stato affidato al dott. Pierluigi Coscarelli, il servizio di sorveglianza sanitaria di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e all'art. 83 del D.L. n. 34/2020, del personale di Azienda Calabria Lavoro, ivi compreso quello utilizzato presso la Cittadella Regionale e presso altri Enti;
- che il dott. Pierluigi Coscarelli, specialista in Medicina del Lavoro, è in possesso dei titoli e requisiti previsti dall'art.38 del D.Lgs. n. 81/2008, per lo svolgimento delle funzioni di medico competente.

Tutto quanto sopra premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 Oggetto

La committente conferisce al dott Pierluigi Coscarelli, che accetta, incarico avente ad oggetto l'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria del personale di Azienda Calabria Lavoro, ivi compreso quello utilizzato presso la Cittadella Regionale e presso gli altri Enti per come previsto dal D.L.gs. n. 81/2008 e s.m.i., dall'art. 83 del D.L. n. 34/2020 e dal Protocollo d'Intesa del 24 aprile 2020 con cui è stato integrato e modificato il "Protocollo condiviso regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto il 14 marzo 2020.

In particolare l'incarico professionale avrà ad oggetto le seguenti prestazioni/obblighi:

1. collaborazione con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, alla redazione del documento della valutazione dei rischi anche con riferimento a tutte le misure legate al virus Covid - 19;
2. formazione e informazione riguardante la sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro per la parte di competenza e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro anche con riferimento a tutte le misure legate al virus Covid - 19;
3. informativa ai singoli dipendenti di Azienda Calabria Lavoro, per mezzo della mail ufficiale (medico.competente@aziendacalabrialavoro.com), in merito alla sorveglianza sanitaria sul rischio biologico da contagio del virus SARS-Cov 2 individuato nel DVR di A.C.L. a tutela dei lavoratori "fragili";
4. redazione, gestione e aggiornamento del Piano di Sorveglianza Sanitaria, con riferimento a tutte le misure di regolamentazione legate al virus COVID - 19;
5. esecuzione e programmazione della sorveglianza sanitaria di cui D.Lgs n. 81/2008 e dell'art. 83 del D.L. n. 34/2020 con riferimento alle misure legate al virus Covid - 19, su eventuale richiesta dei lavoratori e/o di Azienda che si ritengono in situazione di fragilità. Dovrà essere comunicato al Direttore Generale di Azienda Calabria Lavoro il nominativo del dipendente che ne faccia richiesta;
6. all'esito delle proprie valutazioni sulla "fragilità" dei lavoratori sottoposti a visita si dovrà consultare il R.S.P. e il Direttore Generale di Azienda Calabria Lavoro per valutare le azioni da suggerire e le eventuali ulteriori misure di precauzione specifiche per il singolo lavoratore emettendo distinta certificazione per ogni caso valutato;
7. segnalazione all'Azienda delle situazioni di particolare fragilità e ipersuscettibilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti applicando le indicazioni delle Autorità Sanitarie con riferimento al rischio Covid - 19;
8. stesura dei protocolli sanitari di cui D.Lgs n. 81/2008 e dell'art. 83 del D.L. n. 34/2020 definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
9. collaborazione, per le proprie conoscenze specifiche, alle attività di formazione organizzate dal Datore di Lavoro in ottemperanza agli obblighi di cui al Titolo I, Capo III, Sezione IV del D.Lgs n. 81/2008, formazione dei dipendenti in materia di primo soccorso a norma del D.M. n. 388/2003, anche con riferimento a tutte le misure legate al virus Covid - 19;
10. visita medica ai dipendenti di Azienda Calabria Lavoro, che ne facciano richiesta, supportata dalla necessaria documentazione medica prevista qualora se ne ravvisi l'opportunità. Gli accertamenti dovranno essere effettuati nei giorni feriali e in orario di servizio.

ART. 2 Modalità di svolgimento della prestazione

Nell'esecuzione del presente contratto, il professionista agirà autonomamente nel contesto di un rapporto che non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato e comporterà da parte del medesimo l'esecuzione dell'attività senza osservanza di specifici orari, senza essere soggetto a vincoli di subordinazione, gerarchici, disciplinari o di esclusiva nei confronti di Azienda Calabria Lavoro.

La prestazione dovrà essere resa personalmente dal professionista il quale non potrà avvalersi di sostituti.

Il professionista potrà svolgere la propria attività, anche presso i locali di Azienda, con l'uso delle idonee attrezzature messe a disposizione dalla stessa. In tal caso sarà responsabile della buona conservazione e funzionalità dei beni e strumenti a lui affidati.

ART. 3 Decorrenza e durata

L'incarico si intende conferito a decorrere dalla data sottoscrizione del presente contratto fino al 31 dicembre 2020.

La durata di cui al precedente comma 1, potrà essere prorogata, agli stessi patti prezzi e condizioni, da Azienda, a suo insindacabile giudizio, per il tempo strettamente necessario ad ultimare le procedure per individuare un nuovo contraente, fino ad un massimo di sei mesi, mediante comunicazione scritta al collaboratore entro la scadenza del termine stesso.

Altresi, la durata di cui al precedente comma 1 potrà essere prorogata, agli stessi patti prezzi e condizioni, da Azienda, a suo insindacabile giudizio nell'ipotesi del prolungamento dell'anzidetta emergenza sanitaria.

ART. 4 Luogo di esecuzione

Le attività previste dal presente contratto saranno svolte dal prestatore nell'ambito della sede di Azienda Calabria Lavoro, nonché, presso la sede dei Dipartimenti regionali e degli altri Enti che utilizzano il personale di Azienda.

ART.5 Obblighi

Fermo restando che il prestatore esercita la propria discrezionalità nell'espletamento dell'incarico, lo stesso si impegna a fornire il proprio servizio con la massima diligenza ed in particolare si obbliga a predisporre la documentazione necessaria per il miglior svolgimento dell'incarico.

Precisamente il prestatore si obbliga a:

- a) svolgere l'incarico affidatogli in modo imparziale, leale e applicando la diligenza necessaria;
- b) non rivelare in alcun modo le informazioni acquisite nell'esercizio della propria attività, con relativo impegno di riservatezza sia durante il rapporto che dopo la cessazione.

L'eventuale inadempimento ad una delle obbligazioni previste dai punti a),b) comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto secondo le modalità di cui al successivo art. 8

ART.6 Corrispettivo

Per l'intera durata del contratto al professionista sarà corrisposto un compenso d'importo onnicomprensivo pari ad € 5.280,00 al lordo delle ritenute fiscali e degli oneri previdenziali e assicurativi posti a carico del collaboratore e dell'Azienda, oltre al costo di € 50,00 delle eventuali visite mediche al personale di Azienda dovuto solo se effettivamente prestate, su presentazione di

relazione e regolare documentazione contabile. Il compenso pattuito è da considerarsi immutabile.

ART. 7

Obbligo di riservatezza

Tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il prestatore verrà a conoscenza nello svolgimento del presente incarico devono essere considerati riservati e coperti da segreto. In tal senso il prestatore si obbliga ad adottare tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione.

Tali informazioni non potranno in alcun modo essere cedute a terzi.

I risultati del lavoro sono di esclusiva proprietà del committente.

Le clausole del presente articolo hanno per il committente carattere essenziale e irrinunciabile e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile.

ART. 8

Recesso e risoluzione

Le parti concordano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1373 c.c., la facoltà di recedere liberamente dal rapporto in ogni tempo, anche prima del completamento delle attività previste mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata a/r e o pec, con quindici giorni di preavviso, in tal caso il corrispettivo pattuito sarà proporzionalmente ridotto in relazione alla durata effettiva del rapporto, intesa quale misura presuntiva della quantità di lavoro eseguito. In caso di esercizio del diritto di recesso da parte della committente, quest'ultima è tenuta alla corresponsione nei confronti del prestatore delle spese sostenute sino alla data del recesso ed al pagamento dei servizi sino a quel momento resi.

Ai sensi dell'art. 1456 c.c. i contraenti possono convenire che il contratto si risolva, per le ipotesi contrattualmente stabilite.

Nel caso di mancato adempimento della prestazione oggetto del presente contratto, nonché qualora si riscontrino negligenze di rilevante entità tali da configurare l'inesatto adempimento, l'Azienda potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. c.c..

Sono inoltre cause di immediato scioglimento, il venire meno da parte del professionista ai propri obblighi di riservatezza, al divieto di compiere atti in pregiudizio del committente.

ART. 9

Adempimenti fiscali e previdenziali

Il professionista si impegna a fornire al committente tutti i dati necessari per la corretta gestione fiscale e previdenziale del rapporto instaurato con il presente contratto.

Il committente come sopra indicato e rappresentato, provvede a trattenere dai compensi corrisposti le ritenute fiscali e previdenziali nei termini previsti dalla legislazione vigente.

Il rapporto di cui al presente contratto si sostanzia in una prestazione d'opera regolata dal artt. 2222 e ss del Codice civile, tale prestazione è inquadrabile, ai fini fiscali, nelle prestazioni d'opera professionali di cui all'ex art. 49, primo comma, DPR 917/86 e successive modifiche.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alla disposizioni di cui agli art. 2222 e ss. c.c.

ART. 10
Adempimenti Sicurezza del Lavoro

Le parti si danno reciprocamente atto che, allorquando la prestazione lavorativa si svolgerà nei luoghi di lavoro della committente, saranno assolti, ove applicabili in funzione della specificità dei rischi lavorativi e delle modalità di svolgimento della prestazione, gli obblighi derivanti dalla vigente legislazione sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento agli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 11
Codice di comportamento

Il professionista s'impegna a rispettare per quanto compatibili gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 62/2013). La violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento comporterà la risoluzione del presente contratto.

ART. 12
Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 il professionista acconsente al trattamento dei propri dati personali, che verranno utilizzati nell'ambito di trattamenti automatizzati o cartacei ai fini dell'esecuzione del presente atto. In virtù del presente contratto, ai dell'art.4, n.10 del Regolamento, UE 2016/679, il professionista quale "incaricato del trattamento dei dati" viene autorizzato a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali inerenti l'espletamento della prestazione professionale. Nello svolgimento di tali compiti egli dovrà attenersi alle istruzioni successivamente comunicate, oltre alle ulteriori indicazioni che potranno essere impartite dai Responsabili del trattamento dei dati personali.

ART. 13
Controversie

Per qualsiasi controversia concernente l'interpretazione, esecuzione ed estinzione del presente rapporto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Reggio Calabria.

ART. 14
Elezione domicilio

Per tutti gli effetti del presente contratto, il professionista elegge domicilio presso la sua residenza, come sopra indicata.

Per ottimizzare le procedure di coordinamento, propedeutiche alla buona riuscita delle attività, l'Azienda potrà inviare comunicazioni attinenti al presente rapporto tramite posta elettronica.

A tal fine, il professionista si impegna a comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro il più breve tempo possibile.

ART. 15
Conclusioni

Il professionista dichiara di essere a conoscenza, in quanto assistito dalle organizzazioni sindacali, che il presente contratto non determina nè può determinare alcuna instaurazione di rapporto di lavoro subordinato.

Il presente contratto consta di 6 pagine e, redatto in triplice originale, viene trattenuto da ciascuna parte.

Qualunque modifica al presente contratto potrà essere apportata solo con atto scritto.

Il professionista dichiara di avere ricevuto copia del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013).

Reggio Calabria,

Azienda Calabria Lavoro
Il Direttore Generale
dott. Giovanni Forciniti



Il Professionista

Dott. COSCARELLI PIERLUIGI

Medico Chirurgo
Specialista in Igiene e Med. Prevent.
Medico Competente
St.: Via C. Gabriele "Pal. Falbo e La Neve" - 87100 COSENZA
Cod. Fisc.: CSC PLG 79P29 D086C
Part. IVA: 03023060787

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto professionista approva le clausole ed i patti contenuti negli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 e 13 del presente contratto, che dichiarano di aver letto con particolare attenzione e di approvarli integralmente e senza riserva alcuna.

Reggio Calabria,

Azienda Calabria Lavoro
Il Direttore Generale
dott. Giovanni Forciniti



Il Professionista

Dott. COSCARELLI PIERLUIGI

Medico Chirurgo
Specialista in Igiene e Med. Prevent.
Medico Competente
St.: Via C. Gabriele "Pal. Falbo e La Neve" - 87100 COSENZA
Cod. Fisc.: CSC PLG 79P29 D086C
Part. IVA: 03023060787